

**Ruolo
dell'organo di
vigilanza nel
sistema della
prevenzione**

Santo Alfonso

**Direttore S.Pre.S.A.L.
ASL CN1**

GLI **ATTORI** DELLA PREVENZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO

SOGGETTI
OBBLIGATI

DATORI DI LAVORO,
DIRIGENTI, PREPOSTI,
COMMITTENTI, ECC.

RSPP, MEDICI
COMPETENTI,
CONSULENTI AZIENDALI

ORGANIZZAZIONI DI
CATEGORIA

ORGANIZZAZIONI
SINDACALI

Parti sociali

LAVORATORI (RLS.
RLST, RLS di sito)



La predisposizione di un assetto aziendale che garantisca la **SALUTE** dei lavoratori deve essere un processo interno all'impresa, che presuppone lo sviluppo di una **CULTURA DELLA SICUREZZA**.

**QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI
FONDAMENTALI RICHIESTI IN CAPO AI
SOGGETTI OBBLIGATI?**

Valutare i rischi

**Adottare misure preventive e protettive per
ridurre l'incidenza degli infortuni e delle
malattie professionali**

NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO

DPR ANNI '50

DIRETTIVE
COMUNITARIE



**PRINCIPALI ENTI ISTITUZIONALI COINVOLTI
NELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE
SUI LUOGHI DI LAVORO**

A.S.L. (Dipartimento di Prevenzione)

A.R.P.A.

I.S.P.E.S.L.

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO

VIGILI DEL FUOCO

I.N.A.I.L.

**SERVIZI DI PREVENZIONE E SICUREZZA degli
AMBIENTI di LAVORO (S.Pre.S.A.L.)**

S.I.A.N.

**DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE
DELLE A.S.L.**

S.I.S.P.

VETERINARIA

AREA A

**SANITA'
ANIMALE**


AREA B

**ALIMENTI DI
ORIGINE ANIMALE**

AREA C

**IGIENE ALLEVAMENTI
E PRODUZIONE**

**QUALI SONO GLI OBIETTIVI DEI SERVIZI DI
PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI
AMBIENTI DI LAVORO ?**



L'OBIETTIVO FONDAMENTALE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E SICUREZZA degli AMBIENTI di LAVORO (S.Pre.S.A.L.) E' LA PREVENZIONE DELLE DISABILITA' DA LAVORO

TALE FINALITA' E' PERSEGUITA NELL'AMBITO DELLA MISSION ASSEGNATA ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI, QUALI EMANAZIONI LOCALI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**FONDAMENTO
NORMATIVO**



Legge 23 dicembre 1978, n. 833
"Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"

Art. 1 - (I principi)

La Repubblica **tutela la salute** come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale ... Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati **alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica** di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali

Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"

Art. 14 - (Unità sanitarie locali)

Nell'ambito delle proprie competenze, l'Unità Sanitaria Locale provvede in particolare:


...

f) all'igiene e medicina del lavoro, nonché alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Art. 21 - (Organizzazione dei servizi di prevenzione)

... all'unità sanitaria locale sono attribuiti, con decorrenza 1 gennaio 1980, i compiti attualmente svolti dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori ...

**IL RUOLO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E SICUREZZA
SUL LAVORO (S.Pre.S.A.L.) E' QUELLO DI **MODULARE**
L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DA
PARTE DEI SOGGETTI OBBLIGATI.**



IL RUOLO DI MODULATORE dello S.Pre.S.A.L. si esplica attraverso un dosato equilibrio fra PROMOZIONE e VIGLIANZA

PROMOZIONE DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO



- INFORMAZIONE
- FORMAZIONE
- ASSISTENZA



VIGILANZA NEI LUOGHI DI LAVORO



- PREVENTIVA (es. piani di comparto, n.i.p., sopralluoghi)
- INDAGINI SU INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI (prevenzione secondaria)




Gli strumenti della promozione e della vigilanza devono tendere a promuovere lo sviluppo nei soggetti obbligati di una cultura della prevenzione e della sicurezza senza la quale viene vanificato l'impianto normativo impostato con il D.Lgvo 626/94 e ribadito dal Testo Unico che entrerà prossimamente in vigore



IL RUOLO dello S.Pre.S.A.L. nell'ambito degli ENTI ISTITUZIONALI coinvolti nella promozione della salute sui luoghi di lavoro

LA CORRETTA COLLOCAZIONE DEGLI S.Pre.S.A.L. delle A.S.L. PUO' ESSERE DESUNTA DALL'ART. 27 DEL D.Lgvo 626/94 e DALL'ART. 4 c. 1 DELLA LEGGE 123/2007



ART. 27 D.Lgvo 626/94
ART. 4 L. 123/2007



A.R.P.A.

I.S.P.E.S.L.


**S.Pre.S.A.L.
delle A.S.L.**

I.N.A.I.L.



D.P.L.

VIGILI
DEL FUOCO

**IL RUOLO dello S.Pre.S.A.L. nell'ambito degli ENTI ISTITUZIONALI coinvolti
nella promozione della salute sui luoghi di lavoro**



**IN PARTICOLARE IL D.P.C.M. 21 DICEMBRE 2007
DEFINISCE AI SENSI DELL'ART 4 C. 1 DELLA
LEGGE 123/2007, LE MODALITA' DI
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI
PREVENZIONE E VIGILANZA IN MATERIA DI
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

Ente			
Organismo istituito	<p><i>Comitato Regionale di Coordinamento</i></p> <p>Art 27 D.L.626/94 Art.1 c. 1 DPCM 21/12/2007</p>	<p><i>Ufficio Operativo attività di <u>vigilanza</u></i></p> <p>Art.2 c. 1 DPCM 21/12/2007</p>	<p><i>Organismi Provinciali</i></p> <p>Art.2 c. 3 DPCM 21/12/2007</p>
Funzioni	<ul style="list-style-type: none"> • Programmazione • Indirizzo • Individuazione priorità • Sviluppo progetti nazionali • Raccolta dati • Integrazione archivi informatici • Monitoraggio attività delle <i>sezioni permanenti</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordina le attività • Definisce priorità e piani operativi di vigilanza <div data-bbox="1021 762 1565 938" style="border: 1px solid blue; padding: 5px;"> <p>Fissano obiettivi, settori produttivi, tempi, mezzi e risorse.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Istituisce in casi eccezionali <i>nuclei operativi integrati</i> per tempi programmati 	<p>Danno attuazione ai piani operativi di vigilanza</p>
Struttura	<ul style="list-style-type: none"> • Presidente Giunta o Assessore delegato • Assessori competenti • Rappresentanti SPRESAL, ARPA, DIR.REG.LAV., VV.F., ISPESL, INAIL, INPS, ANCI, UPI, • 4 rappresentanti datori lavoro • 4 rappresentanti lavoratori 	<p>Rappresentanti degli organi di vigilanza</p>	<p>SPRESAL DPL INAIL ISPESL INPS VV.F.</p>

**SI RINGRAZIA PER
L'ATTENZIONE**

**Santo ALFONZO
Direttore S.Pre.S.A.L.
ASL CN1**


**RIFERIMENTI
NORMATIVI
RICHIAMATI NELLA
PRESENTAZIONE**

**SCHEMA DEL DECRETO LEGISLATIVO CONTENENTE IL TESTO UNICO
IN MATERIA DI SALUTE E DI SICUREZZA SUL LAVORO APPROVATO
DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 1° APRILE 2008**

**Articolo 10. Informazione e assistenza in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro**

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, e assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.



Indirizzo  <http://www.regione.piemonte.it/sanita/sicuri/numeroverde.htm>

personalizza: [_solo testo](#) [_alta visibilità](#) [_skin 1](#) [_skin 2](#)

vai a: [_Link](#) [_Redazione](#) [_Mappa](#)



SANITÀ PUBBLICA
Prevenzione sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro



[home](#) > numero verde regionale per la sicurezza sul lavoro

- Settore prevenzione sanitaria
- Area informativa
- Aree tematiche
- Area normativa
- Progetti di settore
- Grandi opere
- Pubblicazioni
- Gli Spresal delle ASL
- Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro

Numero Verde
800.580001

800.580001 - Numero verde regionale per la sicurezza sul lavoro

È attivo il servizio telefonico, disponibile **dalle 10.00 alle 13.00, dal lunedì al venerdì**, per rispondere ai cittadini su questioni inerenti la sicurezza sul lavoro, la prevenzione, l'applicazione della normativa vigente.

Rispondono operatori dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza di ASL piemontesi, ai quali è possibile rivolgere domande anche per **posta elettronica**, all'indirizzo: info.sicuri@regione.piemonte.it.

Le risposte ai quesiti potranno essere immediate o differite nel tempo, di norma non oltre un mese, in base alla complessità, alla necessità di consultazione della normativa, ecc.



D.Lgs. 19 dicembre 1994, n° 758

Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.



PROTOCOLLO DI GESTIONE DELLE DENUNCE CONCERNENTI GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Nel corso degli anni 2000 e 2001 è stata intrapresa nella Regione Piemonte una serie di iniziative volte a definire un protocollo operativo comune nel campo degli infortuni, concordato con la Procura Generale della Repubblica per il Piemonte e la Valle d'Aosta.

Il protocollo è stato licenziato in data 4/4/2003 con nota del Procuratore Generale della Repubblica in Torino, Gian Carlo Caselli, trasmessa a tutte le Procure del Piemonte e della Valle D'Aosta.

Il protocollo è basato sull'invio preliminare di tutte le denunce ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, che provvederanno a selezionare con un'apposita griglia gli accadimenti per i quali condurre le inchieste e le notifiche da trasmettere successivamente alle Procure della Repubblica.



D.Lgs. 19 Settembre 1994, n. 626

Art.27. Comitati regionali di coordinamento

1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, **sono individuati criteri generali relativi all'individuazione di organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformità di interventi** ed il necessario raccordo con la commissione consultiva permanente.

LEGGE 3 Agosto 2007, n. 123 - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

Art. 4. Disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ... **e' disciplinato il coordinamento delle attivita' di prevenzione e vigilanza** in materia di salute e sicurezza sul lavoro, affidato ai comitati regionali di coordinamento **di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 ...**



I fondamenti normativi

D.P.R.547/55

**SICUREZZA DELLE
MACCHINE, DEGLI
IMPIANTI E DELLE
ATTREZZATURE.**

D.P.R. 303/56

**IGIENE DEI LUOGHI DI
LAVORO**

D.P.R.164/56

**IGIENE E SICUREZZA NEI
CANTIERI TEMPORANEI
E MOBILI**

**LE MACCHINE, GLI IMPIANTI, LE ATTREZZATURE ED I
LUOGHI DI LAVORO
ERANO CONCEPITI COME I PUNTI CARDINE
DELLA PREVENZIONE**

**IL SISTEMA DELLA PREVENZIONE ERA
PREVALENTEMENTE FONDATA SULLA DIALETTICA
CONTROLORE/CONTROLLATO**

I fondamenti normativi

D.LGS. 277/91
PROTEZIONE DEI
LAVORATORI CONTRO I
RISCHI DERIVANTI DA
ESPOSIZIONI AD AGENTI
CHIMICI E
BIOLOGICI DURANTE IL

D.LGS. 626/94

MIGLIORAMENTO DELLA
SICUREZZA E DELLA
SALUTE DEI
LAVORATORI SUL
LUOGO DI LAVORO

D.LGS. 494/96

PRESCRIZIONI MINIME DI
SICUREZZA E DI SALUTE
DA ATTUARE NEI
CANTIERI TEMPORANEI E
MOBILI

L'UOMO E' CONCEPITO COME IL
PRINCIPALE ATTORE DELLA SICUREZZA E
DELLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI
NEGLI AMBIENTI E NEI LUOGHI DI LAVORO

Si focalizza l'attenzione su organi di staff e line aziendali
quali SOGGETTI ATTIVI della prevenzione

